

**RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE**

(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

<b>INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI- FABBRICATI</b>	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Rischio locativo (IA)	
Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)	
Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)	
Acqua condotta (ID)	
Acqua condotta - Ricerca del guasto (IE)	
Fenomeno elettrico (IF)	
Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)	
Abitazione - Arredamento domestico (II)	
Cristalli e insegne (IM)	
GARANZIE AGGIUNTIVE - EVENTI CATASTROFALI	
Allagamento (IN)	
Alluvioni e inondazioni (IO)	
Sovraccarico neve (IP)	
Terremoto (IQ)	

<b>INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - CONTENUTO</b>	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)	
Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)	
Acqua condotta (ID)	
Fenomeno elettrico (IF)	
Merci in refrigerazione (IG)	
Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)	
Abitazione - Arredamento domestico (II)	
Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (IL)	
GARANZIE AGGIUNTIVE - EVENTI CATASTROFALI	
Allagamento (IN)	
Alluvioni e inondazioni (IO)	
Sovraccarico neve (IP)	
Terremoto (IQ)	

<b>INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI</b>	
ALTRE GARANZIE	
Ricorso terzi	



002000001601200000000560000000000000c

ita in data 12/01/2005

1 / 54

MOD. SA IND 2 - ED. 01/2003

COPIA PER IL CONTRAENTE

<b>FURTO</b>	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Valore a nuovo (FA)	
Aumento del limite di indennizzo per beni particolari (FB)	
Impianti di allarme antifurto (FC)	
Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali (FD)	
Abitazione - Arredamento domestico (FE)	
Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (FF)	
Franchigia facoltativa (FG)	

<b>GUASTI MACCHINE</b>	
GARANZIA BASE	

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T.)</b>	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Lavoro presso terzi (RA)	
R.C. Personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n.196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 8 agosto 1995 n.335) (RB)	
Danni da interruzione e sospensione di attività (RC)	
Inquinamento accidentale (RD)	
Veicoli in consegna (RE)	
Manutenzione fabbricati (RF)	
Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (esclusa Legge n. 46) (RG)	
Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (compresa Legge n. 46) (RH)	
Lavori ceduti in subappalto (RI)	
Franchigia per danni a cose (RM)	

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.O.)</b>	
GARANZIA BASE	
R.C. Personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n.196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 8 agosto 1995 n.335) (RB)	
Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti (RL)	

<b>TUTELA GIUDIZIARIA</b>	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Tutela giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs n.494/96 (TA)	
Tutela giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.155/97 (TB)	

## DEFINIZIONI

### Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

#### **Abitazione**

Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nel medesimo recinto aziendale in cui si trova l'azienda industriale assicurata.

#### **Arredamento domestico**

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

#### **Arredamento, attrezzature, macchinario**

Mobiliario, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, indumenti; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; serbatoi e silos non in muratura e relative tubazioni; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

#### **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **Assicurazione**

Contratto di assicurazione.

#### **Azienda industriale**

Attività industriale per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

#### **Beni particolari**

- a) valori;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) se di valore singolo eccedente euro 2.500,00, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico o affettivo.

#### **Cattolica**

La Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..



**Contenuto**

Arredamento, attrezzature, macchinario e merci.

**Contraente**

Soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

**Cristalli**

Lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricati**

Complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda industriale assicurata. Sono compresi: fissi, infissi, impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione; pensiline, tettoie e recinzioni.

Se l'azienda industriale assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

**Franchigia**

Somma che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**Indennizzo**

Somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

**Lucchetto di sicurezza**

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

**Materiali esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;

b) esplodono per azione meccanica o termica;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Materiali incombustibili**

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Materiali infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi quali:

- gas combustibili;

- liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

### **Merci**

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda industriale; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

### **Merci speciali**

- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
- cellulose (grezza e oggetti di);
- espansite e sughero grezzo;
- schiuma di lattice; gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali:

- quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.

### **Polizza**

Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

### **Porta antintrusione**

Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

### **Premio**

Prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica.

### **Preziosi**

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

### **Rischio**

Probabilità che si verifichi un sinistro.

### **Scoperto**

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **Serratura di sicurezza**

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:



- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Solaio**

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.

**Tetto**

Insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata.

**Valori**

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

**Vetro anticrimine**

Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

**Vetro antiproiettile**

Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

**Vetro antivandalismo**

Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

## Definizioni valide per la sezione responsabilità civile

**Cose**

Oggetti materiali e animali.

## Definizioni valide per la sezione tutela giudiziaria

**Addetti**

Tutti i soggetti che partecipano all'attività dell'impresa assicurata (titolari, legale rappresentante, familiari collaboratori, dipendenti, lavoratori a domicilio, prestatori d'opera continuativa).

**Caso assicurato**

La controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

**Società Gestionaria**

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A..

**Tutela Giudiziaria**

L'assicurazione tutela giudiziaria ai sensi del D.L. n. 175/95 - artt.44 e seguenti.

**Unico sinistro o unico caso assicurato**

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge uno o più assicurati.



002000001601200000000560000000000000C

ita in data 12/01/2005

7 / 54

MOD. SA IND 2 - ED. 01/2003

COPIA PER IL CONTRAENTE

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica, con il presente contratto, assicura la corresponsione di un indennizzo/risarcimento per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni generali incendio, furto, guasti macchine, responsabilità civile e tutela giudiziaria. Sono prestate esclusivamente quelle garanzie per le quali risultano indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali ed i relativi premi.

### Art. 2 - Operatività del contratto - Attività esercitata

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del contraente o dell'assicurato che l'attività esercitata:

- a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di azienda industriale;
- b) si identifica con quella riportata sulla scheda di polizza.

**L'assicurazione è operante soltanto per l'ubicazione indicata nella scheda di polizza (escluse da tale limitazione le garanzie di responsabilità civile e tutela giudiziaria).**

### Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica.

Salvo quanto stabilito all'art. 130 "Casi assicurati", la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dell'articolo 1901 del codice civile.

### Art. 4 - Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.

### Art. 5 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta pervenuta all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, di durata non inferiore a un anno, è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### Art. 7 - Aggravamento di rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

**Art. 8 - Diminuzione di rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

**Art. 10 - Altre assicurazioni**

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

**Art. 11 - Recesso in caso di sinistro**

Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al contraente la parte di premio imponibile, esclusi diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

**Art. 12 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

**Art. 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 14 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.



# INCENDIO

## Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n.734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08- Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09- Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza).

### Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

Il contenuto si intende assicurato sia posto sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto entro il recinto aziendale.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato dall'art. 20 "Caratteristiche dei fabbricati".

### Art. 16 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre garantiti:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'assicurato;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;
- danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato e/o al contraente né al suo servizio;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- le spese sostenute dall'assicurato, relativamente al contenuto, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per rimuovere, trasportare altrove e ricollocare le cose mobili assicurate rimaste indenni o parzialmente danneggiate, comprese le spese di smontaggio e montaggio. Tale garanzia è operante a condizione che siano assicurati contemporaneamente i fabbricati e il contenuto e che la rimozione sia indispensabile per

eseguire il loro ripristino; è prestata inoltre sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;

- i danni materiali e diretti subiti dalle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi in ubicazione diversa da quella assicurata ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il contenuto ed è prestata sino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

#### **Art. 17 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

#### **Art. 18 - Beni particolari**

In caso di un sinistro, indennizzabile ai sensi della presente polizza, che abbia colpito il contenuto, si intendono compresi i danni subiti dai beni particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di euro 25.000,00.

Relativamente alle cose elencate alle lettere b), c) e d) della definizione di beni particolari, Cattolica indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione delle stesse, senza applicazione del disposto di cui all'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale". L'indennizzo verrà corrisposto da Cattolica soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, Cattolica indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 34 "Limite di indennizzo".

#### **Art. 19 - Ricorso terzi**

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito in caso di ricorso terzi, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e



spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato .

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

#### **Art. 20 - Caratteristiche dei fabbricati**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

#### **Art. 21 - Tolleranze**

##### **I. Attività esercitata**

Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale.

##### **II. Caratteristiche dei fabbricati**

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

##### **III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali**

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle

soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza. È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di materiali esplosivi;
- 250 kg di materiali infiammabili;
- 250 kg di merci speciali.

#### **Art. 22 - Macchine mordenti**

Macchine utensili per la lavorazione del legno i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere; se esistenti devono essere collegate almeno per la metà ad impianto centralizzato di aspirazione.

Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 kW.

#### **Art. 23 - Enti in leasing**

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi gli enti rientranti in contratti di "leasing".

#### **Art. 24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 25 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

#### **Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;

- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le



indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno**

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Cattolica in conseguenza del comportamento doloso dell'assicurato.

#### **Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 29 "Determinazione del danno da parte dei periti".

#### **Art. 29 - Determinazione del danno da parte dei periti**

##### **I. Mandato**

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

##### **II. Contenuto del mandato peritale**

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal contraente o dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

##### **III. Risultati della perizia**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

**Art. 30 - Determinazione del valore delle cose assicurate**

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

**I. Fabbricati**

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

**II. Contenuto****a) Arredamento, attrezzature, macchinario**

Il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

**b) Merci**

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

**Art. 31 - Determinazione del danno**

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per fabbricati e contenuto.

**I. Fabbricati**

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

**II. Contenuto**

Si deduce dal valore delle cose assicurate, al netto delle imposte, il valore delle cose illese e il valore residue delle cose danneggiate.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati e del contenuto, si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste all'art. 30 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punti I. e II., al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante. Tale deprezzamento non viene applicato per le merci.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato come ai punti I e II del presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso"

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Cattolica, relativamente alle cose elencate al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o al rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.



Per i fabbricati in nessun caso Cattolica, fermo quanto previsto dall'art. 34 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

**A parziale deroga dell'art. 33 - "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale" si conviene che il disposto di tale articolo:**

- non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a euro 25.000,00 per i fabbricati e euro 25.000,00 per il contenuto
- per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a euro 25.000,00.

#### **Art. 32 - Anticipi sugli indennizzi**

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **Art. 33 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 30 "Determinazione del valore delle cose assicurate", risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e contenuto, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 34 "Limite di indennizzo".

#### **Art. 34 - Limite di indennizzo**

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

#### **Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo**

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

#### **Art. 36 - Rinuncia alla rivalsa**

Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



002000001601200000000560000000000000C

---

ita in data 12/01/2005

MOD. SA IND 2 - ED. 01/2003

**COPIA PER IL CONTRAENTE**

## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### **Art. 37 - Rischio locativo (IA)**

Per quanto attiene i fabbricati la garanzia è limitata ai soli casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, e Cattolica risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le condizioni generali incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali diretti cagionati da eventi indicati all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione", anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

### **Art. 38 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)**

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Cattolica non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
  - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - d) gelo, sovraccarico di neve;
  - e) cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- III. subiti da:
  - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
  - c) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
  - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - f) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

### **Art. 39 - Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)**

Cattolica a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera a) e b), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del contraente o dell'assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a

- responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
  - c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
  - d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  - e) di fenomeno elettrico;
  - f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
  - g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia aggiuntiva, ferme le esclusioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni indicati al primo comma, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto

#### **Art. 40 - Acqua condotta (ID)**

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

Cattolica non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- d) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 25.000,00 complessivamente per fabbricati e contenuti.

#### **Art. 41 - Acqua condotta - Ricerca del guasto (IE)**

Cattolica in caso di danno liquidabile ai sensi dell'art. 40 delle garanzie aggiuntive "Acqua condotta", e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.



**Art. 42 - Fenomeno elettrico (IF)**

A parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera g), Cattolica risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti enti:

- I. impianto elettrico fisso dei fabbricati se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per i fabbricati;
- II. macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche, se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per il contenuto.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per singolo sinistro e per annuità assicurativa, rispettivamente per i fabbricati e il contenuto, un importo superiore a quello calcolato applicando la percentuale dell'1% alle relative somme assicurate.

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

**Art. 43 - Merci in refrigerazione (IG)**

A parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera h), Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

- I. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- II. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) a eventi di cui agli artt. 15 "Oggetto dell'assicurazione" e 16 "Estensioni di garanzia" ed alle garanzie aggiuntive art. 38 "Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria", art. 39 "Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio" e art. 40 "Acqua condotta", se le medesime garanzie aggiuntive sono richiamate in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

**Art. 44 - Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)**

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato separatamente per i fabbricati e il contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10% del danno liquidabile, fermo in ogni caso quanto indicato dall'art. 34 "Limite di indennizzo".

**Art. 45 - Abitazione - Arredamento domestico (II)**

Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per:

- I. i *fabbricati*, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di abitazione;
- II. il *contenuto*, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di arredamento domestico.

**Art. 46 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (IL)**

Si intendono compresi nella definizione di arredamento, attrezzature, macchinario, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.. Tali mezzi di trasporto si intendono assicurati con "valore allo stato d'uso", pertanto l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'art. 30 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punto II. lettera a), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

**Art. 47 - Cristalli e insegne (IM)**

Cattolica risponde delle spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono comprese le lastre in materiale plastico rigido, le iscrizioni luminose facenti parte di insegne, a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate ad appositi supporti posti all'interno del recinto aziendale.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- b) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- d) ai lucernari.

Sono inoltre escluse dalla garanzia le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a euro 100,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 1.500,00.

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto dell'art. 33 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".



# INCENDIO - EVENTI CATASTROFALI

## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

### Art. 48 - Allagamento (IN)

Cattolica a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) causati da rigurgito di fognature;
- h) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- i) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

### Art. 49 - Alluvioni e inondazioni (IO)

Cattolica a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione ;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa

annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

#### **Art. 50 - Sovraccarico neve (IP)**

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale dei fabbricati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

#### **Art. 51 - Terremoto (IQ)**

Cattolica a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.



# FURTO

## Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Furto vengono attribuiti al ramo 09 - Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

### Art. 52 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto e ai valori, purchè posti sottotetto dei fabbricati, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

#### I. Furto

Sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, Cattolica è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro e verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture (purchè efficacemente chiusi) rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati e i relativi mezzi di chiusura risultino conformi a quanto disciplinato dagli artt. 60 "Caratteristiche dei fabbricati" e 61 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali".

#### II. Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata e avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### Art. 53 - Estensioni di garanzia

I. A parziale deroga dell'art. 54 "Esclusioni", sono compresi in garanzia i furti effettuati nei modi previsti dall'art. 52 "Oggetto dell'assicurazione", punto I., anche se l'autore del furto sia un dipendente del contraente o dell'assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

II. Sono compresi i danni cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei fabbricati stessi, sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

**Art. 54 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo dal contraente o dall'assicurato ovvero dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo:
  1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  2. da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere quale civilmente responsabile;
  3. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.  
Relativamente agli enti indicati alle lettere a) ed e) della definizione di beni particolari, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
- g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

**Art. 55 - Beni particolari**

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito il contenuto, si intendono compresi i danni subiti dai beni particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di euro 2.500,00.

Relativamente alle cose elencate alle lettere b), c) e d) della definizione di beni particolari, Cattolica indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione delle stesse, senza applicazione del disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale". L'indennizzo verrà corrisposto da Cattolica soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, Cattolica indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 76 "Limite di indennizzo".

**Art. 56 - Valori**

L'assicurazione di cui alla partita Valori vale esclusivamente per i valori posti in:

- a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
  - b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;
- ed è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

**Art. 57 - Portavalori**

Cattolica si obbliga ad indennizzare l'assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicazione del disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;



- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

La garanzia è operante per il tragitto dall'esercizio stesso al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile per eventi indicati alle lettere a), b), c) e d), elevato al 30% per eventi previsti alla lettera e).

#### **Art. 58 - Forma della garanzia**

L'assicurazione del contenuto è prestata in una delle seguenti forme di garanzia, così come risultante dall'apposita casella esistente nella scheda di polizza:

##### **I. Valore Intero (V.I.)**

L'assicurazione copre la totalità delle cose e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore delle stesse.

Per tale forma di garanzia è operante il disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

##### **II. Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)**

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 67 "Obblighi in caso di sinistro", lettere a) e b), saranno ripartite tra Cattolica e l'assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

##### **III. Primo Rischio Relativo (P.R.R.)**

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", purché il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro, così come risultante dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate", non superi il prodotto tra la somma assicurata, aumentata del 10%, e il "rapporto di primo rischio relativo" indicato nella casella "forma di garanzia" della scheda di polizza.

In caso contrario, fermo comunque il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare dell'indennizzo verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata, aumentata del 10%, e l'importo ottenuto dividendo, per il "rapporto di primo rischio relativo" indicato nella scheda di polizza, il valore complessivo delle cose assicurate. Agli effetti dell'art. 74 "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro", in caso di sinistro il "rapporto di primo rischio relativo" verrà aggiornato diminuendo la somma assicurata e il valore complessivo delle cose assicurate, entrambi di un importo pari all'ammontare del danno.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 67 - "Obblighi in caso di sinistro", punto I, lettere a) e b), saranno ripartite tra Cattolica e l'assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **Art. 59 - Rischio singolo**

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano tra loro intercomunicanti o ubicati in fabbricati posti all'interno di un unico recinto aziendale.

Nel caso siano riportate in polizza più ubicazioni la somma assicurata per il contenuto, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma a primo rischio assoluto o primo rischio relativo, e per i valori, si deve intendere ripartita in parti uguali tra le ubicazioni medesime.

**Art. 60 - Caratteristiche dei fabbricati**

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano pareti perimetrali, solai e tetto in calcestruzzo, laterizi, pietra, vetrocemento armato, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile. Resta però espressamente convenuto fra le parti che in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso pareti perimetrali, solai o tetto non realizzati in modo conforme a quello in precedenza indicato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 30% del danno liquidabile.

**Art. 61 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purchè di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>.

In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 30 % del danno liquidabile.

Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente non risulta operante.

**Art. 62 - Tolleranza attività**

Relativamente al solo contenuto, sono ammesse e assicurate anche merci attinenti attività diverse da quella dichiarata in polizza.

L'indennizzo per tali merci non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto medesimo, col massimo di euro 1.500,00.

**Art. 63 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato**

Relativamente al contenuto, se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al contraente o all'assicurato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

**Art. 64 - Enti in leasing**

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi gli enti rientranti in contratti di "leasing".



**Art. 65 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 66 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

**Art. 67 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;
- c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto. L'assicurato dovrà poi fornire a Cattolica entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi indicati alle lettere a) e b), sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

**Art. 68 - Esagerazione dolosa del danno**

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Cattolica in conseguenza del comportamento doloso dell'assicurato.

**Art. 69 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 70 "Determinazione del danno da parte dei periti".

**Art. 70 - Determinazione del danno da parte dei periti****I. Mandato**

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

**II. Contenuto del mandato peritale**

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal contraente o dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

**III. Risultati della perizia**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

**Art. 71 - Determinazione del valore delle cose assicurate**

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

**Contenuto****a) Arredamento, attrezzature, macchinario**

Il "valore allo stato d'uso", per tale intendendosi il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

**b) Merci**

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli



oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

**Art. 72 - Determinazione del danno**

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, per ogni singola partita l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

**Art. 73 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) Cattolica salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Art. 74 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del contraente e previo esplicito consenso di Cattolica dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Cattolica di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 "Recesso in caso di sinistro", delle condizioni generali di assicurazione.

**Art. 75 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate" risulta che la somma assicurata dal presente contratto per il contenuto risulta inferiore all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 76 "Limite di indennizzo"

**Art. 76 - Limite di indennizzo**

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di

polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

**Art. 77 - Pagamento dell'indennizzo**

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

**Art. 78 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Cattolica ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, Cattolica è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Cattolica le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Cattolica di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### Art. 79 - Valore a nuovo (FA)

I. Con riferimento ad arredamento, attrezzature, macchinario, a parziale deroga dell'art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera a), al momento del sinistro si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per le merci il costo di rimpiazzo a nuovo coincide con la stima di cui al medesimo art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera b).

II. A parziale deroga dell'art. 72 "Determinazione del danno", l'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso". Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno "a nuovo" e quello determinato "allo stato d'uso".

Qualora l'assicurazione sia prestata nella forma a valore intero o primo rischio relativo, agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 75 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", intendendosi per tale quello stimato all'art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettere a) e b), per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Cattolica relativamente alle cose danneggiate, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o al rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

### Art. 80 - Aumento del limite di indennizzo per beni particolari (FB)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 55 "Beni particolari", fermo il limite del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per il contenuto, il massimo indennizzo si intende elevato a euro 5.000,00.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 76 "Limite di indennizzo".

### Art. 81 - Impianti di allarme antifurto (FC)

L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto:

- che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto conforme alle norme CEI 79-3 e classificabile almeno del I livello di prestazione;
- che l'impianto sia dotato di registratore di eventi e di collegamento con ponte radio o con linea telefonica diretta (punto-punto) ad istituto di vigilanza o Forze dell'Ordine;
- che il contraente o l'assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi risultanti dalle sottoriportate "Prescrizioni".

In caso le condizioni di cui ai punti precedenti non siano soddisfatte, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà

considerata minimo assoluto.

### **Prescrizioni**

#### **a) Installazione e collaudo**

Il contraente o l'assicurato, all'atto dell'emissione della polizza, deve essere in possesso di un'adeguata documentazione, relativa all'impianto e rilasciata da Ditta specializzata, che ne attesti l'installazione, la conformità alle norme CEI 79-3, almeno del I livello di prestazione, e il collaudo eseguito con esito positivo.

#### **b) Messa in funzione dell'impianto**

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

#### **c) Durata**

L'impianto è considerato valido per una durata massima di 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Passati 30 giorni dalla scadenza del quinquennio, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti" se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell'impianto stesso, da parte di Ditta specializzata, con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle norme CEI in vigore a quella data.

A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell'impianto agli effetti assicurativi, il contraente o l'assicurato deve essere in possesso di un'adeguata documentazione, rilasciata dalla Ditta che ha effettuato la revisione, che ne attesti la revisione e il collaudo eseguito con esito positivo.

#### **d) Manutenzione**

L'impianto deve obbligatoriamente essere assistito da un servizio di manutenzione che ne garantisca la perfetta efficienza per tutto il tempo in cui operano le garanzie assicurative. A tal fine il contraente o l'assicurato deve stipulare, con una Ditta specializzata, un regolare contratto di manutenzione dell'impianto che ne preveda almeno un'ispezione per ogni anno solare, con relativo rilascio di documentazione che ne attesti l'avvenuta manutenzione.

Nel caso in cui l'intervento di manutenzione non venga effettuato nei termini prestabiliti o se la documentazione rilasciata non comprovi la piena efficienza dell'impianto, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti".

#### **e) Modifiche e interventi di manutenzione straordinaria**

Il contraente o l'assicurato deve richiedere immediatamente l'intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di ogni:

- modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che sia suscettibile di influenzare l'efficienza dell'impianto;
- eventuale interruzione, anche parziale, riscontrabile nel suo funzionamento;
- urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche se non ne hanno apparentemente comportato l'interruzione di funzionamento.

Egli deve far effettuare dalla Ditta incaricata, tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per ripristinarne l'efficienza nel più breve tempo possibile.

Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all'impianto, il contraente o l'assicurato deve essere in possesso di un'adeguata documentazione, rilasciata dalla Ditta incaricata, che ne attesti la conformità alle norme CEI 79-3, almeno del I livello di prestazione, e il collaudo eseguito con esito positivo.

Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il contraente o l'assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto.

In caso di mancanza di provvedimenti adeguati, come pure di mancata presentazione del predetto certificato, i locali contenenti le cose assicurate saranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti".



**Art. 82 - Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali (FD)**

In deroga all'art. 61 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali", l'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- porte antintrusione;
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>.

In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 40% del danno liquidabile.

Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

**Art. 83 - Abitazione - Arredamento domestico (FE)**

Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per:

- I. il contenuto, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di arredamento domestico;
- II. i valori, la garanzia si deve intendere operante anche all'interno dell'abitazione.

**Art. 84 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (FF)**

Si intendono compresi nella definizione di arredamento, attrezzature, macchinario, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.. In caso di sinistro, l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'art. 71 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera a). Per i mezzi di trasporto assicurati con la presente garanzia aggiuntiva non sarà pertanto operante, anche se richiamata, la garanzia aggiuntiva art. 79 "Valore a nuovo".

**Art. 85 - Franchigia facoltativa (FG)**

In caso di sinistro, limitatamente al contenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 5% della relativa somma assicurata.

## GUASTI MACCHINE

### Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n. 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Guasti Macchine vengono attribuiti al ramo 09 - Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza).

#### Art. 86 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti a macchine e impianti, posti sia sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto entro il recinto aziendale, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Per macchine e impianti devono intendersi, relativamente a questa garanzia, la totalità dei seguenti enti:

- macchine e impianti per l'attività produttiva, esclusi sistemi elettronici di elaborazione dati non al servizio di singole macchine;
- macchine e impianti ausiliari quali a esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento, esclusi trasformatori;
- macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermini, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.

#### Art. 87 - Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono comprese in garanzia le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, compresi quelli con linee aeree regolari.

#### Art. 88 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, fenomeno elettrico e altri eventi di cui alle condizioni generali incendio, anche se non prestate le relative garanzie, nonché i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- f) di furto, tentativo di furto, rapina e altri eventi di cui alla sezione furto, anche se non prestate le relative garanzie;
- g) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- h) causati da difetti di cui il contraente o l'assicurato o il preposto all'esercizio erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore o locatore delle cose assicurate;
- j) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; dovuti a funzionamento improprio delle cose assicurate, a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;



- l) a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; a forme, matrici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; a mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari; provocati dalla fuoriuscita di masse in fusione; ad aghi, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, alla mazza battente ed al blocco incudine dei magli; agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate; alle tele e ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone; a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- m) a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
- n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- o) verificatisi in occasione di allagamento o impantanamento a qualsiasi causa dovuti, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico da neve;
- p) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
- Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

#### **Art. 89 - Limite di indennizzo**

Cattolica è tenuta al pagamento dell' indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

#### **Art. 90 - Forma della garanzia**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 95 "Obblighi in caso di sinistro", lettere a) e b ), saranno ripartite tra Cattolica e l'assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **Art. 91 - Scoperto**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e per singolo ente danneggiato, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00.

#### **Art. 92 - Enti in leasing**

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi gli enti rientranti in contratti di "leasing".

#### **Art. 93 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 94 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 95 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Cattolica prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Cattolica secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del codice civile;
- b) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso.
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- d) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può essere tuttavia modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Cattolica che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente o dall'assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 96 - Esagerazione dolosa del danno**

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Cattolica in conseguenza del comportamento doloso dell'assicurato.

#### **Art. 97 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 98



"Determinazione del danno da parte dei periti".

#### **Art. 98 - Determinazione del danno da parte dei periti**

##### **I. Mandato**

Se una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvederà a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

##### **II. Contenuto del mandato peritale**

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal contraente o dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

##### **III. Risultati della perizia**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

#### **Art. 99 - Determinazione del valore delle cose assicurate**

Al momento del sinistro si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 100 - Determinazione del danno**

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

##### **I. Cose assicurate di età inferiore a quattro anni computati dalla data della prima vendita.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

##### **II. Cose assicurate di età superiore a quattro anni computati dalla data della prima vendita**

###### **a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:**

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1. defalcato dell'importo stimato come al punto 2.

b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1. defalcato dell'importo stimato come al punto 2.

Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera a), punto 1., eguaglia o supera il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera b), punto 1.

Cattolica ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 101 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno idennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del contraente e previo esplicito consenso di Cattolica detta somma assicurata potrà essere reintegrata nel valore originario; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Cattolica di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 "Recesso in caso di sinistro", delle condizioni generali di assicurazione.



## RESPONSABILITÀ CIVILE

### Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile vengono attribuiti al ramo 13 - Responsabilità Civile Generale, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

#### Art. 102 - Oggetto dell'assicurazione

##### I. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Con la presente garanzia, Cattolica nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i servizi complementari e sussidiari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### II. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

##### III. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro interinale (Legge 24 Giugno 1997 n° 196)

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'assicurato, limitatamente a quanto previsto al precedente punto II., punto 1), nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato.

Nel caso in cui, diversamente, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art.1916 cod. civ., si conviene che, a parziale deroga dell'art. 105 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

#### Art. 103 - Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

a) la proprietà e/o la conduzione dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività, compresi impianti di servizio, ascensori, montacarichi, piazzali, recinzioni, cancellate, giardini e alberi d'alto fusto, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. Sono compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta purché

- verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
  - c) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all'esterno dell'azienda;
  - d) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
  - e) i servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
  - f) la proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni corporali;
  - g) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
  - h) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
  - i) la gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, bar interno, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
  - j) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell'assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
  - k) le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
  - l) la proprietà e/o la conduzione dell'abitazione.

#### **Art. 104 - Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo, fatta eccezione per: U.S.A., Canada, Messico, con l'intesa che, ad ogni danno verificatosi al di fuori dei Paesi dell'Europa Occidentale, rimarrà a carico dell'assicurato una franchigia fissa di euro 500,00.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. 105 - Persone non considerate Terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato ed inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla Legge 24 giugno 1997, n.196, nonché coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **Art. 106 - Esclusioni**

I. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;



- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
  - c) alle opere in costruzione;
  - d) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
  - e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - f) da furto;
  - g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
  - h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
  - i) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
  - j) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
  - k) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
  - l) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
  - m) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date (cosiddetto Rischio anno 2000);
  - n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
  - o) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
  - p) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  - q) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.
- II. L'assicurazione R.C.T. e quella R.C.O. non comprendono:
- a) i danni derivati da detenzione o impiego di esplosivi;
  - b) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - c) i danni derivanti da:
    - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
    - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - d) i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
  - e) le malattie professionali;
  - f) provocati da campi elettromagnetici;
  - g) derivanti da insalubrità dei locali;

- h) danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

#### **Art. 107 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto a Cattolica i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde e dei compensi corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ed al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del trattamento retributivo ai prestatori occasionali di lavoro soggetti alla Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA) o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Cattolica.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 108 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tale obbligo.



**Art. 109 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza**

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Garanzie speciali

(sempre operanti)

**Art. 110 - Veicoli a motore di terzi e dipendenti**

Fermo quanto stabilito dall'art. 106 - "Esclusioni", punto I., lettera a), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni ai veicoli a motore di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

**Art. 111 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico**

L'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

**Art. 112 - Committenza auto**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di Cattolica nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge.

**La presente garanzia non è operante per le attività di carrozzerie, autofficine, elettrauto e gommisti.**

**Art. 113 - Dipendenti non soggetti all'assicurazione Infortuni**

A parziale deroga dell'art. 105 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

**Art. 114 - Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti**

Sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

**Art. 115 - Danni causati da mezzi di sollevamento e trasporto**

L'assicurazione R.C.T. comprende i rischi derivanti dalla proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta in polizza o, quando sia prevista l'attività presso terzi, nell'ambito dei luoghi ove si svolge tale attività. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito dall'art. 106 "Esclusioni", punto I., lettere a) e b).

**Art. 116 - Pluralità di assicurati**

Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

**Art. 117 - Smercio prodotti**

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto I., lettera q), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per la vendita di generi alimentari, effettuata esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta in polizza, nonché per la loro somministrazione anche presso terzi, avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per i soli generi alimentari di produzione propria sono compresi i danni dovuti a vizio originario, purché verificatisi entro un anno dalla loro consegna.



## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### Art. 118 - Lavoro presso Terzi (RA)

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto l., lettere g) e j), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni, compresi quelli da incendio di cose dell'assicurato, alle cose altrui trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso Cattolica pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a euro 50.000,00.

### Art. 119 - Personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24 giugno 1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 8 agosto 1995 n.335) (RB)

Cattolica si obbliga a tenere indenne, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerato terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

### Art. 120 - Danni da interruzione e sospensione di attività (RC)

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto l., lettera p), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.500,00, entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

### Art. 121 - Inquinamento accidentale (RD)

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto l., lettera e), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 2.500,00, entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

### Art. 122 - Veicoli in consegna (RE)

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta la riparazione di veicoli, nonché la loro detenzione in custodia per riparazione, a parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto l., lettere c), d) e g), l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell'Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati a tali veicoli.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) resi necessari dall'esecuzione dei lavori;

- b) alle parti oggetto di riparazione, salvo si tratti di danni conseguenti ad incendio o scoppio o di danni avvenuti durante la prova successiva alla riparazione;
- c) alle cose trovantisi sui veicoli stessi;
- d) da furto;
- e) da mancato uso;
- f) da circolazione.

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto I., lettera k), l'assicurazione R.C.T. è estesa anche ai danni ai veicoli in consegna e custodia per riparazione durante le operazioni di sollevamento con attrezzatura meccanica o manuale all'interno dei locali ove si svolge l'attività descritta in polizza a seguito di rottura e/o guasto della predetta attrezzatura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni veicolo danneggiato, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00, entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa.

**La presente garanzia è operante soltanto per le attività di carrozzerie, autofficine, elettrauto e gommisti.**

#### **Art. 123 - Manutenzione fabbricati (RF)**

L'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, sia eseguiti dall'assicurato che affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

#### **Art. 124 - Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (esclusa Legge 5 marzo 1990 n. 46) (RG)**

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto I., lettera n), l'assicurazione R.C.T. è estesa alla responsabilità derivante all'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti.

L'assicurazione R.C.T. vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) per lavori effettuati su veicoli o loro parti;
- b) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- e) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- f) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati a Cattolica non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per i soli danni alle cose, l'assicurazione R.C.T. è prestata, per ciascun periodo assicurativo annuo, con un limite di risarcimento pari a euro 25.000,00 e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00.

#### **Art. 125 - Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (Legge 5 marzo 1990 n. 46) (RH)**

A parziale deroga dell'art. 106 "Esclusioni", punto I., lettera n), l'assicurazione R.C.T. è estesa alla responsabilità derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di impianti non installati dall'assicurato (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili e simili), per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli



impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione R.C.T. è prestata per l'attività di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della Legge stessa.

L'assicurazione R.C.T. vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a Cattolica non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Pei soli danni alle cose, l'assicurazione R.C.T. è prestata, per ciascun periodo assicurativo annuo, con il limite di risarcimento del 10% del massimale per danni a cose e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00.

#### **Art. 126 - Lavori ceduti in subappalto (RI)**

Premesso che l'assicurato subappalta parte dei lavori inerenti l'attività assicurata in misura non superiore al 40%, l'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada su di lui per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dello stesso.

La presente garanzia opera esclusivamente per i lavori riguardanti le attività di costruzione, montaggio, manutenzione, smantellamento o demolizione di impianti, macchinari ed attrezzature eseguiti presso terzi, quando il valore dei lavori ceduti in subappalto sia inferiore al 20% del valore globale di ogni singola opera.

Tale percentuale sarà calcolata sul valore di ogni singola opera o appalto, prendendo a riferimento la sola componente di attività eseguita presso terzi.

La garanzia è operante a condizione che il contratto di subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

#### **Art. 127 - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti (RL)**

A parziale deroga dell'art. 105 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per la garanzia R.C.O., i titolari delle ditte subappaltatrici ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

La garanzia è operante a condizione che il contratto di subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

#### **Art. 128 - Franchigia per danni a cose (RM)**

Realtivamente ad ogni danno a cose risarcibile a termini di polizza, l'assicurazione R.C.T. è prestata con una franchigia fissa di euro 500,00, fermi restando gli scoperti e le franchigie di importi superiori eventualmente previsti dalle condizioni generali responsabilità civile o dalle relative garanzie speciali ed aggiuntive.

## TUTELA GIUDIZIARIA

### Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Tutela Giudiziaria vengono attribuiti al ramo 17 - Tutela Giudiziaria, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

#### PREMESSA

Cattolica si avvale, per la gestione dei sinistri tutela giudiziaria, di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045-8290411, fax 045-8290449, in seguito denominata Società Gestionaria.

L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione di tali sinistri.

#### Art. 129 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

I casi assicurati per cui viene prestata l'assicurazione sono quelli riportati all'art. 130 "Casi assicurati".

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale convenuto, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati e non ripetibili dalla controparte:

- a) le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 141 "Gestione del caso assicurato", lettera d);
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, autorizzati dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 141 "Gestione del caso assicurato", lettera e);
- d) nel processo penale, le spese processuali di cui all'articolo 535 del Codice di Procedura Penale.

#### Art. 130 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato per fatti inerenti all'esercizio dell'azienda industriale indicata in polizza e per gli oneri indicati all'art. 129 "Oggetto dell'assicurazione" con riferimento ai seguenti casi assicurati:

- a) esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o a cose per fatti illeciti di terzi.  
La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e al legale rappresentante.
- b) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.  
La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e al legale rappresentante.
- c) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che l'assicurato deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola;
- d) controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili dove viene esercitata dall'assicurato l'attività dell'azienda industriale indicata in polizza;
- e) controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore a euro 250,00.

Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione



di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di euro 2.500,00 per caso assicurato.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

#### **Art. 131 - Massimale**

La garanzia opera con riferimento ai casi assicurati fino al massimale indicato nella scheda di polizza per ogni caso assicurato, senza limite per annualità assicurativa.

#### **Art. 132 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

Non sono comprese in garanzia:

- a) le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
  - b) ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
  - c) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - d) le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (articolo 541 del Codice di Procedura Penale);
  - e) i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.
- Nell'ipotesi di unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 133 - Esclusioni**

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a controversie:

- a) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di beni immobili;
- l) per operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m) relative all'affitto d'azienda;
- n) relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) nei confronti di Cattolica.

#### **Art. 134 - Insorgenza del caso assicurato**

Per insorgenza del caso assicurato si intende:

- a) il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- b) il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

**Art. 135 - Decorrenza della garanzia**

La garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, salvo quanto previsto all'art. 136 "Periodo di carenza". In ogni caso la garanzia non opera per i casi assicurati relativi a contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti.

**Art. 136 - Periodo di carenza**

La garanzia è operante con un periodo di carenza pari a 3 mesi.

Pertanto la garanzia è prestata trascorsi 3 mesi dalla data di perfezionamento del contratto per tutti i casi assicurati a eccezione delle pretese volte a ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.

**Art. 137 - Estensione del periodo di garanzia**

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presente contratto, siano stati denunciati ad ARAG o a Cattolica entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

**Art. 138 - Estensione territoriale**

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi oppure in procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.

**Art. 139 - Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale**

L'assicurato deve immediatamente denunciare a Cattolica o alla Società Gestionaria il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto giudiziale o stragiudiziale a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Gestionaria il nome di un avvocato di fiducia che risiede nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata r.r., rinnova all'assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale.

Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale a cui dovrà essere conferito mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con la Società Gestionaria.

**Art. 140 - Avviso di insorgenza del caso assicurato - Mezzi di prova per l'erogazione della prestazione della garanzia**

Al verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un caso assicurato l'assicurato deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cui dispone e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene a conoscenza e fornire ogni possibile informazione utile alla risoluzione della controversia, collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.



**Art. 141 - Gestione del caso assicurato**

- a) Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui all'art. 139 "Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale".
- c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- d) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.
- e) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società Gestionaria.
- f) La Società Gestionaria, così come Cattolica, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.
- g) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurati tra l'assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.  
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.  
La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. 142 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.  
Spettano invece alla Società Gestionaria, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

**Art. 143 - Inefficacia del contratto per fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato**

La presente garanzia è inefficace nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.

## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### Art. 144 - Legge n° 626/94 e n° 494/96 (TA)

#### Oggetto dell'assicurazione

I. A integrazione e parziale deroga delle condizioni generali tutela giudiziaria, con la presente garanzia aggiuntiva si conviene che le garanzie previste dall'art. 129 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le controversie relative ai casi di cui al punto II. che segue, gravanti sul contraente e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n° 494/96 nella loro qualità di:

- a) responsabile dei lavori;
- b) coordinatore per la progettazione;
- c) coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le garanzie valgono altresì per le controversie di cui al punto II che segue, gravanti sul contraente stesso e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n° 626/94 nella loro qualità di:

- d) legali rappresentanti;
- e) dirigenti;
- f) preposti;
- g) responsabili dei servizi di prevenzione;
- h) lavoratori dipendenti.

II. Le garanzie indicate all'art. 129 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le controversie relative a contestazioni per inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui ai D. Lgs. n° 626/94 e D. Lgs. n° 494/96 e delle ulteriori disposizioni normative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti casi assicurati:

- a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 890 del Codice Penale);
- c) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a euro 250,00 e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie.

Nei casi assicurati previsti dal presente punto c) e ai fini del corretto svolgimento della prestazioni da parte della Società Gestionaria, l'assicurato è tenuto a far pervenire a Cattolica o direttamente alla Società Gestionaria il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, e ciò entro 5 giorni dalla data di notifica.

#### Estensione della garanzia in caso di committenza dei lavori

Le garanzie di cui alla presente garanzia aggiuntiva valgono anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n° 494/96.

#### Insorgenza del caso assicurato - Ambito di operatività della garanzia

A parziale deroga dell'art. 133 "Esclusioni", si conviene che:

- I. ai fini delle garanzie di cui alla presente garanzia aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurato si intende:
  - a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
  - b) il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;
- II. La garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto;
- III. La garanzia si estende ai casi assicurati conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 6 mesi dalla cessazione dalle



qualifiche indicate nella presente garanzia aggiuntiva, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'impresa assicurata.

#### **Limiti di operatività della garanzia**

**L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

#### **Art. 145 - Legge n° 155/97 (TB)**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

- I. A integrazione dall'art. 129 "Oggetto dell'assicurazione", e a parziale deroga dell'art. 133 "Esclusioni", lettera b), limitatamente alla materia amministrativa, si conviene che le garanzie vengono prestate al contraente in relazione al D. Lgs. n° 155/97 a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda.
- II. Le garanzie indicate all'art. 130 "Casi assicurati", vengono prestate nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. Lgs. n° 155/97 e delle altre disposizioni normative o regolamenti in materia di igiene alimentare per:
  - a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
  - b) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 - 890 del Codice Penale);
  - c) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie. Cattolica provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso

#### **Insorgenza del caso assicurato - Ambito di operatività della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 134 "Insorgenza del caso assicurato", si conviene che:

- I. Ai fini delle garanzie previste dalla presente appendice, per insorgenza del caso assicurato si intende:
  - a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
  - b) il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
- II. La garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
- III. La garanzia si estende ai casi assicurati conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 6 mesi dalla cessazione dalle funzioni o qualifiche indicate nella presente garanzia aggiuntiva, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'impresa assicurata.

#### **Limiti di operatività della garanzia**

**L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto entro i termini di legge all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti ed alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da art. 3, comma 2, D.L. 155/97.**